

Codice A1419A

D.D. 25 marzo 2021, n. 434

L.R. 38/94 art. 5 c. 5 Cancellazione su istanza di parte dell'Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia San Lorenzo di Lessona con sede legale in Lessona (BI) e codice fiscale 92012190028 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio decentrato di Biella.



ATTO DD 434/A1419A/2021

DEL 25/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L.R. 38/94 art. 5 c. 5 Cancellazione su istanza di parte dell'Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia San Lorenzo di Lessona con sede legale in Lessona (BI) e codice fiscale 92012190028 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Ufficio decentrato di Biella.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad

adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...” nei relativi registri..... e...” il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.”*

Considerato che la Regione Piemonte aveva iscritto nel Registro Regionale del Volontariato l’associazione in oggetto con DPGR 2786/94 in data 06/07/1994;

Visto l’art. 5 commi 1, 3, 4 e 5 della L.R. 38/94 che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro regionale;

Vista la documentazione inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante l’Associazione, ns. protocollo n. 8661 in data 8/03/2021, con la quale si comunica lo scioglimento e si chiede la cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato, e precisamente:

- Verbale assemblea straordinaria relativo allo scioglimento dell’associazione all’approvazione del bilancio di liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo;
- Dichiarazione devoluzione patrimonio residuo
- Copia del documento di identità del legale rappresentante l’associazione;

Preso atto che la richiesta rientra nella fattispecie prevista dall’art. 5 della LR 38/94:

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Biella;

Ritenuto pertanto di cancellare l’associazione in oggetto dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Biella;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

- la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

DETERMINA

- di cancellare dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Biella, dalla sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente, l'Associazione:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
90/BI	Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia San Lorenzo di Lessona	Comune: Lessona (BI) Codice fiscale: 92012190028

-Di dare atto che la cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

- Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

- Di dare altresì atto che sarà cura dell'Amministrazione regionale notificare nei modi previsti l'avvenuta cancellazione dal Registro;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio